



**Modifica alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2
(Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva)**

Art. 1

(Integrazione all'art. 5 della l.r. 2/2018)

1. All'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le domande di contributo possono riguardare anche le spese necessarie all'acquisto di attrezzature e materiali tecnici strettamente connessi allo svolgimento dell'attività motoria e sportiva da parte dei tesserati dei soggetti di cui alle lettere b), c), h-bis) e h-ter) di cui al comma 1 dell'articolo 3."

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e non modifica la norma finanziaria della l.r. 2/2018 nel testo vigente.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 18/6 del 25.2.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE